

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

Provincia di Roma

Ufficio Tributi



ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI PUBBLICITA'

(CARTELLI – LOCANDINE - STENDARDI – VOLANTINI - STRISCIONI – MEZZI SONORI – PROIEZIONI – VETROFANIE -MANIFESTI – ECC.) Art.8 D.Lgs. n. 507/93 e Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari

Il/La Sottoscritto/a _____ C.F. _____
Residente In _____ Via _____ n. _____
quale legale rappresentante/titolare della ditta _____
sede legale in _____ Via _____ n. _____
P.IVA _____ recapito telefonico _____

IN CONTO PROPRIO PER CONTO _____
Via/Piazza _____ n° _____
Nome rappresentante legale/titolare ditta _____

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità per qualsiasi danno cagionato, che intende provvedere ad effettuare la seguente indicata esposizione pubblicitaria, a carattere temporaneo:

Tipo	Numero	Dimensioni	Giorni	Decorrenza
Cartelli vetrofanie Compreso Saldi e Promozioni				
Locandina				
Stendardi gonfaloni *				
Volantini		XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Striscioni *				
Sonori				
Pannelli Luminosi				
Proiezioni		XXXXXXXXXXXXXXXXXX		

* Per tali fattispecie è necessaria autorizzazione (DIA) da richiedere al servizio urbanistica

Ubicazione del messaggio pubblicitario Via/Vie _____

- Il richiedente si impegna a provvedere al pagamento dell'imposta dovuta entro e non oltre il primo giorno dell'esposizione pubblicitaria
- Il contribuente si impegna ad esibire copia della presente dichiarazione e l'attestazione del pagamento a richiesta degli organi di controllo
- La presente modulistica deve essere compilata anche nel caso che dall'esposizione pubblicitaria non scaturisca nessun pagamento dell'I.C.P.

Luogo e data _____ Timbro e Firma _____

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) il trattamento dei dati personali è diretto unicamente all'espletamento delle finalità attinenti l'esercizio delle funzioni che completano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Art. 16. Riduzioni dell'imposta. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 17. Esenzioni dall'imposta.

- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle pareti di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.